



# COMUNE di BUSSETO

## REALIZZAZIONE del TRONCO STRADALE di COLLEGAMENTO

### tra la S.P. n. 588 "DEI DUE PONTI e S.P. n.94 "BUSSETO - POLESINE" (TANGENZIALE di BUSSETO 3° STRALCIO)



PROGETTO  
**MANDATARIA**  
**A<sup>terre</sup>** P&L  
*engineering*

Società di ingegneria  
Str. Cavagnari, 10 - 43126 PARMA - Italy  
Tel. 0521/986773 Fax 0521/988836  
info@aierre.com

#### MANDANTI

Dott. Geol. LORENZO NEGRI  
Via Nedò Nadi, 9/A - 43100 PARMA (PR)  
Tel. 0521/244693 Fax 0521/241207  
l.negri@geostudiparma.it

#### CONSULENZE SPECIALISTICHE

##### ARCHEOLOGIA

A B A C U S s.r.l. - Dott.ssa Cristina Anghinetti  
Via Emilia Ovest n. 167 - San Pancrazio 43016 Parma  
tel./ fax 0521.673108 - P.I. - C.F. 02343500340

##### IMPATTO AMBIENTALE

A M B I T E R s.r.l. - società di ingegneria ambientale  
via Nicolodi, 5A - 43100 Parma  
tel. +390521942630 - fax +390521942436  
<http://www.ambiter.it/>

##### RILIEVI TOPOGRAFICI

S. T. T O P s.r.l. Servizi Territoriali e Topografici  
Via Ponchielli, 2 - 43011 Busseto (PR)  
Tel.0524/91243 - Fax. 0524/930626  
info@sttop.191.it

##### G E O 3 s.r.l.

Via Edison Volta, 25/B - 43125 PARMA  
Tel.0524 944548  
info@geo3srl.it

#### IL RESPONSABILE DI PROGETTO

Dott. Ing. Francesco Ferrari \_\_\_\_\_

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Roberta Minardi \_\_\_\_\_

## PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO:

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

TAV. N.

B.2

TITOLO:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO  
RELAZIONE

SCALA

--

AGGIORNAMENTI:

REV.	DATA	DESCRIZIONE
01	Sett. 2015	EMISSIONE



# Comune di Busseto



Provincia di Parma

# **REALIZZAZIONE del TRONCO STRADALE di COLLEGAMENTO tra la S.P. n. 588 "DEI DUE PONTI e S.P. n.94 "BUSSETO - POLESINE"**

# Progetto Definitivo

 <p><b>AMBITER</b> s.r.l. società di ingegneria ambientale</p>	<p><b>DIREZIONE TECNICA</b> dott. geol. Giorgio Neri</p>	<p><b>REDAZIONE</b> dott. geol. Marco Rogna</p>
---	--	---

01	09/2015			M. Rogna	G. Neri	Emissione
REV.	DATA			VERIFICA	APPROV.	DESCRIZIONE

FILE	PRATICA
1540 SIA QRP 01-00.doc	1540/01

**INDICE**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E DI SETTORE.....</b>	<b>3</b>
2.1	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).....	3
2.1.1	<i>Art. 15 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi e calanchi meritevoli di tutela ....</i>	4
2.1.2	<i>Art. 16 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, zone di tutela della struttura centuriata, elementi della centuriazione .....</i>	5
2.1.3	<i>Art. 13 bis - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.....</i>	8
2.1.4	<i>Art. 42 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola .....</i>	11
2.1.5	<i>Art. 28 – Unità di paesaggio.....</i>	13
2.1.6	<i>Art. 30 – Armatura e gerarchia urbana.....</i>	15
2.1.7	<i>Art. 31 – Sistemi insediativi e condizioni fisico-funzionali degli insediamenti.....</i>	15
2.1.8	<i>Art. 34 – Infrastrutture per la mobilità.....</i>	17
2.1.9	<i>Titolo V del PTCP inerente specifiche modalità di gestione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.....</i>	17
2.1.10	<i>Approfondimento tematico del PTCP in materia di tutela delle acque (Allegato 4) .....</i>	18
2.2	PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI BUSSETO .....	19
2.2.1	<i>Articolo 19 - Zone ed elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientali: dossi. ....</i>	19
2.2.2	<i>Articolo 22 - Zone di tutela della struttura centuriata Elementi della centuriazione .....</i>	20
2.2.3	<i>Articolo 46 - Ambiti rurali periurbani con funzione ecologica. ....</i>	21
2.2.4	<i>Articolo 49 - Aree per la viabilità .....</i>	22
2.3	PIANO OPERATIVO COMUNALE DEL COMUNE DI BUSSETO .....	24
2.4	RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE.....	27
2.5	PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).....	30
2.6	PIANO REGIONALE TUTELA ACQUE .....	34
<b>3</b>	<b>VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA INDIVIDUATI NELL'AREA .....</b>	<b>36</b>
<b>4</b>	<b>VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI.....</b>	<b>37</b>
<b>5</b>	<b>VALUTAZIONE SINTETICA DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON I VINCOLI, GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E CON ALTRI PIANI E/O PROGETTI CHE INTERESSANO L'AREA DI INTERVENTO.....</b>	<b>39</b>

## 1 INTRODUZIONE

Nel presente Quadro di riferimento programmatico, parte integrante della documentazione tecnica che costituisce lo Studio di Impatto Ambientale, si forniscono gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale, settoriale e urbanistica. Questo elaborato ha lo scopo di verificare la congruità dell'opera con gli strumenti di pianificazione territoriale di bacino, regionali, provinciali, comunali e di settore, oltre che con la vigente normativa regionale che regolamenta le attività estrattive.

Il presente documento è articolato secondo le indicazioni degli strumenti normativi:

- L.R. 18 maggio 1999, n.9, denominata "Disciplina della procedura dell'impatto ambientale", come modificata dalla LR 16 novembre 2000;
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 1238, riportante la "Direttiva generale sull'attuazione della LR 9/99" e le "Linee guida generali per la redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA";
- Decreto legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., con particolare riferimento alle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n° 4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale".

Sono stati considerati i seguenti piani territoriali, urbanistici e di settore:

- Piano Territoriale Provinciale (PTCP);
- Piano Strutturale Comunale del Comune di Busseto (PSC);
- Piano Operativo Comunale del Comune di Busseto (POC)
- Piano Regionale dei Trasporti (PRIT 98);
- Piano Tutela Acque (PTA);
- Piano Assetto Idrogeologico (PAI).

Nei capitoli seguenti sono indicate le prescrizioni e le indicazioni degli strumenti di pianificazione sopra elencati che hanno indirizzato la progettazione della nuova infrastruttura viaria comprese le opere di mitigazione per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, mentre nelle allegate figure fuori testo sono riportati gli stralci della cartografia rapportati al tracciato di progetto.

## 2 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E DI SETTORE

### 2.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è stato approvato con Del. C.P. n° 71 del 25.7.2003.

In data 28.04.2006 con Del. C.P. n. 38 è stata adottata ed in seguito approvata con Del. C.P. n.134 del 21.12.2007 una variante parziale al PTCP che ha apportato alcune modifiche, aggiornamenti e integrazioni alla cartografia di Piano e alle Norme Tecniche di Attuazione.

In data 22/12/2008, con Delibera C.P: n°118, è stata approvata la Variante in materia di tutela delle acque, in adeguamento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna.

In materia di pianificazione paesaggistica del territorio provinciale, il PTCP costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

L'intervento in progetto interessa zone normate da alcuni articoli del PTCP vigente, esaminati nei paragrafi successivi.

### **2.1.1      *Art. 15 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi e calanchi meritevoli di tutela***

Il Tronco Stradale di collegamento tra la S.P. 588 "Dei Due Ponti" e la S.P. n. 94 "Busseto – Polesine" ricade interamente nelle aree di cui all'art. 15 delle norme tecniche del PTCP vigente.

1. Sono stabiliti per gli strumenti di pianificazione comunale i seguenti indirizzi:

a) devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i coni visuali nonché i punti di vista;

b) devono essere individuati gli elementi caratterizzanti particolari modalità di infrastrutturazione del territorio (strade, ponti, canali, argini, terrazzamenti e simili), ove presenti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo, e dettate le relative disposizioni di tutela;

c) devono essere definite le caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli interventi previsti o consentiti nei sistemi, nelle zone e negli elementi di cui al presente titolo.

2. Nei dossi di pianura indicati nelle tavole C.1 in scala 1:25.000, ed esattamente delimitati da parte degli strumenti urbanistici comunali vale la prescrizione per cui sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque vietate le attività estrattive fini a se stesse e le discariche di qualsiasi tipo; per contro in tali aree sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti.

## **2.1.2 Art. 16 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, zone di tutela della struttura centuriata, elementi della centuriazione**

Il Tronco Stradale di collegamento tra la S.P. 588 "Dei Due Ponti" e la S.P. n. 94 "Busseto – Polesine" in località Ca' Brunetella interessa con la rotatoria d'innesto con la S.P. 94 le zone di tutela della struttura centuriata di cui all'art. 16 delle norme tecniche del PTCP vigente.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico accertati e/o vincolati ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali.

2. Le tavole C.1 in scala 1:25.000 del presente Piano delimitano le zone e gli elementi di cui al primo comma, indicandone l'appartenenza alle seguenti categorie:

a) aree di accertata e rilevante consistenza archeologica vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nonché le aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;

b) zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo;

c) gli elementi della centuriazione sia localizzati sia diffusi.

3. Le zone e gli elementi di cui al secondo comma possono essere inclusi in parchi regionali o provinciali o comunali, volti alla tutela e valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori.

4. Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione delle zone e degli elementi di cui al secondo comma, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo, formati dagli Enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Tali piani o progetti possono prevedere, oltre alle attività ed agli interventi di cui al settimo comma, alle condizioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre disposizioni del presente Piano, la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, ed altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

5. I piani o progetti di cui al quarto comma possono motivatamente, a seguito di adeguate ricerche, variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie di cui al secondo comma.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei piani o progetti di cui al quarto comma, nelle zone e negli elementi compresi nella categoria di cui alla lettera a) del secondo comma, oltre alle attività e trasformazioni ora indicate, e ferme comunque restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza archeologica, sono ammessi solamente:

a) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti culturali in atto all'entrata in vigore del presente Piano ovvero in conformità agli atti di cui al secondo comma del precedente articolo 11 e fermo restando che ogni escavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica;

b) gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi alle opere pubbliche di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione, fermo restando che, ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

7. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione di cui alla lettera c) del secondo comma sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

8. Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi nono, decimo ed undicesimo ancorché ricadenti nelle zone di cui alla lettera b) del secondo comma:

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica variante di cui al comma quarto lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già approvate alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvate alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvate alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano;

f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del P.T.C.P. per gli ulteriori ambiti da esso individuati;

9. Le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera b) e le aree interessate dagli elementi di cui alla lettera c) del secondo comma, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle prescrizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, con le ulteriori prescrizioni seguenti:

a) nelle zone di tutela della struttura centuriata è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui al comma settimo, così come individuati nelle tavole C.1 ed integrati dallo strumento urbanistico comunale; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale;

b) per le aree interessate dalla presenza di elementi della centuriazione, esterne alle zone di tutela della struttura centuriata, è fatto divieto di alterare le caratteristiche di tali elementi fino a quando gli strumenti di pianificazione comunale non abbiano, attraverso adeguati approfondimenti, verificato l'individuazione effettuata dal P.T.C.P.;

c) nelle zone di tutela della struttura centuriata ove e fino a quando gli strumenti di pianificazione comunali non abbiano definito gli interventi ammissibili sulle singole unità edilizie esistenti sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo;

d) nelle zone di tutela della struttura centuriata gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

10. Nelle zone di tutela della struttura centuriata sono comunque consentiti:

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale in conformità alla legge urbanistica regionale;

b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del P.T.C.P.;

c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed

interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

11. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c) del precedente comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

12. Nelle zone di cui alla lettera b) del secondo comma possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui all'ottavo comma, solamente ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulta:

a) essere coerente con l'organizzazione territoriale storica;

b) garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione.

13. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;

c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; sono ammesse nelle zone di cui alla lettera b) del secondo comma, qualora siano previste nel P.T.C.P. o in un piano provinciale di settore conforme al P.T.C.P. stesso e si dimostri che gli interventi:

a) sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica;

b) garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli individuati elementi della centuriazione.

### **2.1.3 Art. 13 bis - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.**

Il Tronco Stradale di collegamento tra la S.P. 588 "Dei Due Ponti" e la S.P. n. 94 "Busseto – Polesine" in località Ca' Brunetella interessa con la rotatoria d'innesto con la S.P. 94 in canale di Busseto tutelato ai sensi dell'art. 13 bis delle norme tecniche del PTCP vigente.

## Tronco Stradale di collegamento tra la S.P. 588 "Dei Due Ponti" e la S.P. n. 94 "Busseto – Polesine"

1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nella tavola C.1, in scala 1:25.000, del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
  - a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quarto, quinto, sesto nonché alle lettere d) e g) del comma 23 del precedente articolo 12, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
  - b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
  - c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
  - d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione piano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale. Ai sensi del comma 5, dell'art. 2 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 i quantitativi derivati dagli interventi di cui sopra concorrono al soddisfacimento dei bisogni individuati dal P.I.A.E.




Figura 2.1: Estratto PTCP tav. C1.1 – scala 1:5.000


#### **2.1.4 Art. 42 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola**

Il Tronco Stradale di collegamento tra la S.P. 588 "Dei Due Ponti" e la S.P. n. 94 "Busseto – Polesine" ricade interamente nelle aree di cui all'art. 42 delle norme tecniche del PTCP vigente.


Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono individuati nella Tavola del PTCP C.6.1. Ai sensi del comma 1 tali ambiti *riguardano le aree con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione. Tali sono considerate le aree, al di fuori della zona di ricarica del complesso acquifero, ove un'elevata attitudine colturale dei suoli si associa alla presenza di un tessuto aziendale efficiente e vitale.*

Ai sensi del comma 8 *le opere di infrastrutturazione dovranno evitare il più possibile di procurare modificazioni dell'assetto aziendale che possano comprometterne la vitalità.*

Nel caso specifico l'opera in progetto risulta essere coerente con le indicazioni del presente articolo in quanto il tracciato interessa gli Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola solamente nel tratto più occidentale, dove si prevede esclusivamente il risanamento di una viabilità esistente.



### Legenda



Limite amministrativo



Aree di valore naturale ambientale (art.39)



Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.40)



Ambiti agricoli periurbani (art.41)



Ambiti ad alta vocazione produttiva (art.42)



Zone agricole normali (art.43)



Aree urbane di Parma, Fidenza e Salsomaggiore

Figura 2.2: Estratto PTCP tav. C6 – scala 1:5.000

### 2.1.5 Art. 28 – Unità di paesaggio

La Tavola C.8 del PTCP (scala 1:100.000) definisce le unità di paesaggio di rango provinciale. L'area di progetto ricade all'interno dell'unità di paesaggio n. 3 denominata "Bassa Pianura dei Castelli" (Figura 3.1.1).




Figura 2.3 – Stralcio della Tavola C.8 del PTCP con indicazione dell'area di interesse (simbolo in giallo).

Le caratteristiche principali dell'unità di paesaggio interessata dal progetto sono descritte nell'Allegato 2 del PTCP; gli elementi fisici, biologici ed antropici sintetizzati nel suddetto Allegato sono stati riportati nel Quadro di Riferimento Ambientale del presente Studio, nel paragrafo dedicato alla componente ambientale "Paesaggio e patrimonio storico-culturale".

In questa sede è sufficiente elencare gli indirizzi di tutela previsti dal PTCP per l'unità di paesaggio considerata:

1. Le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati dovranno risultare il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante.
2. Le previsioni urbanistiche di ampliamento nei centri abitati prossimi ai principali corsi d'acqua appenninici dovranno tenere conto del rischio idraulico esistente o supposto.
3. Salvaguardia e valorizzazione degli ambiti fluviali e perifluviali (alvei, aree goleali e terrazzi recenti e medio-recenti), in collaborazione con gli Enti preposti alla gestione idraulica.
4. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente urbano (parchi e giardini storici), agricolo (filari lungo i fossi e le rogge) e fluviale (vegetazione ripariale lungo i canali e nelle aree goleali, zona delle risorgive).
5. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali rimasti (soprattutto nelle aree ripariali a ridosso degli alvei attivi) tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale.
6. Predisposizione di un programma di tutela e valorizzazione delle risorgive e dei fontanili e di salvaguardia delle aree ad esse prospicienti.
7. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali, perifluviali e dei fontanili.
8. Divieto di alterazione degli elementi, naturali e seminaturali, caratterizzanti l'organizzazione delle aree agricole (trama interpoderale ad andamento geometrico, canali, rogge, filari e strade poderali ed interpoderali) e valorizzazione di quelli esistenti.
9. Valorizzazione e recupero degli elementi idro-morfologici residuali (paleoalvei principali o storici, risorgive) e loro graduale sottrazione alla realtà agronomica, al fine di reinserirli nell'ambiente fluviale, goleale o extragoleale.
10. Controllo degli scarichi civili e industriali, delle pratiche colturali e delle attività zootecniche al fine di ridurre il carico inquinante sulle acque superficiali e prevenire il rischio di inquinamento di quelle sotterranee.
11. Per quanto riguarda gli interventi di recupero conservativo dell'edilizia rurale storica, l'elaborato di riferimento è costituito dall' All. 11 alle Norme Tecniche di Attuazione "Indirizzi metodologici per il recupero dell'edilizia rurale storica", che contiene le linee guida per una corretta progettazione

improntata al mantenimento della riconoscibilità dei caratteri tipo - morfologici e architettonico-costruttivi.

Nel caso specifico il progetto dovrà porre particolare attenzione al mantenimento della trama interpoderale e dell'andamento dei canali, rogge, filari e strade poderali ed interpoderali.

### **2.1.6 Art. 30 – Armatura e gerarchia urbana**

Secondo quanto riportato nel comma 1 del presente articolo il PTCP persegue l'obiettivo di promuovere l'evoluzione del territorio provinciale verso una forma insediativa complessa, policentrica, nella quale ciascun polo o sistema insediativo mantenga o sviluppi caratteristiche proprie di identità, qualità, specializzazioni tali da offrire al sistema sociale ed economico una pluralità di opportunità differenziate e complementari. La relazione generale del Piano contiene gli obiettivi e le politiche di sviluppo che quest'ultimo persegue per ciascuna componente del sistema insediativo.

La Tavola C.9 definisce come componenti principali del sistema insediativo i seguenti centri:

- a) Centri Ordinatori;
- b) Centri Integrativi;
- c) Centri di Base;
- d) Centri di Presidio Territoriale;
- e) Centri Termali;
- f) Centri del Turismo Naturalistico.

Il centro abitato di Busseto è definito Centro Integrativo, ovvero parte costituente di quelle polarità insediative che assumono, o possono assumere, funzioni di supporto alle politiche di integrazione, contribuendo, in forma interattiva con i Centri Ordinatori, alla configurazione del sistema provinciale, ovvero svolgendo funzioni di presidio di territori a debole armatura urbana.

### **2.1.7 Art. 31 – Sistemi insediativi e condizioni fisico-funzionali degli insediamenti**

Ai sensi del comma 1 la Tavola C.12 individua i tre principali sistemi insediativi (*Sistema Pedemontano, Sistema Centrale della Via Emilia e Sistema Cispadano*), che connotano l'assetto territoriale della provincia di Parma; si veda a tale proposito la Figura 2.4, in cui è indicato anche il Sistema Cispadano, che interessa le aree oggetto di intervento.




Figura 2.4 – Stralcio della Tavola C.12 del PTCP.

Per quanto riguarda in particolare il Sistema Cispadano, la pianificazione di rango provinciale e comunale, in coerenza con le indicazioni puntuali e settoriali contenute in altre parti del PTCP, dovrà perseguire i seguenti indirizzi di carattere generale:

- *promuovere la crescita di nuove attività produttive in coerenza con l'assetto dei centri urbani e la rete della mobilità proposta dal piano provinciale;*
- *favorire la valorizzazione residenziale, commerciale e produttiva dei centri storici e del patrimonio edilizio storico, anche con l'obiettivo di ridurre il più possibile l'ulteriore consumo di suolo agricolo.*

### **2.1.8 Art. 34 – Infrastrutture per la mobilità**

Ai sensi del comma 1, *nelle tavole C.10 e C.11, in scala 1:50.000, sono riportati i nodi e gli elementi di percorrenza costituenti la rete infrastrutturale della mobilità provinciale, sia esistente che di progetto, classificati secondo le loro caratteristiche e le loro funzioni.*

In particolare la Tavola C.11 approfondisce con maggior dettaglio la gerarchia funzionale della rete stradale, individuando i tronchi stradali esistenti, da potenziare e di progetto, i nodi stradali e le opere d'arte rilevanti da adeguare e di progetto.

Ai sensi del comma 4 il PTCP individua cartograficamente diverse componenti delle infrastrutture per la mobilità, tra cui la viabilità primaria di interesse regionale, la quale *comprende gli assi stradali con funzioni a supporto della mobilità regionale di più ampio raggio, assicurando alti livelli di servizio ed una piattaforma conforme alle indicazioni del Piano Integrato Regionale dei Trasporti.*

Ai sensi del comma 7, *l'assetto strategico della rete viaria, individuato nella tav. C.11 del PTCP, ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale di ciascuna infrastruttura in conformità al comma 4, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati; parimenti ha valore indicativo la distinzione, rappresentata nella tav. C.11, fra tronchi esistenti e tronchi da potenziare. Il posizionamento dei tracciati stradali potrà quindi essere precisato e modificato in sede recepimento negli strumenti urbanistici comunali e in sede di progettazione, fermo restando il relativo rango funzionale.*

La definizione dei tracciati per gli assi di interesse regionale deve comunque *rispettare i corridoi infrastrutturali individuati nella tav. C.11* (corridoi di 500 m per lato).

Inoltre, *le modifiche dei tracciati stradali sono ammissibili compatibilmente con gli altri contenuti del PTCP, ed in particolare con quelli relativi alle tutele dell'ambiente e del territorio.*

### **2.1.9 Titolo V del PTCP inerente specifiche modalità di gestione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali**

Il Titolo V del PTCP contiene le norme che definiscono la tutela e le modalità di gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. La Tavola C5 individua le aree protette e le aree di tutela, recupero e valorizzazione ambientale.

Si segnalano in particolare i seguenti articoli:

- **Art. 25 – Parchi, riserve naturali ed aree di riequilibrio ecologico;**
- **Art. 27 – Progetti di tutela, recupero e valorizzazione;**
- **Art. 29 – Corridoi ecologici.**

Il tracciato di progetto non interessa nessuna area oggetto di specifiche tutele definite dai suddetti articoli.

#### **2.1.10      *Approfondimento tematico del PTCP in materia di tutela delle acque (Allegato 4)***

L'Allegato 4 del PTCP è denominato "*Approfondimenti in materia di tutela delle acque (Norme e tavole del PPTA con loro numerazione)*".

L'Allegato 4 del PTCP è l'elaborato mediante il quale la Provincia approfondisce i disposti del Piano regionale di Tutela delle Acque ed individua azioni e misure ulteriori, per il proprio territorio, per la conservazione e la tutela delle risorse idriche. In particolare le norme di attuazione, così come modificate dell'adozione dal DCP n. 76, integrano le norme vigenti con il comma 3, contenente le *disposizioni per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*.

Si sottolinea che l'Allegato 4 integra la carta "*Indirizzi per la tutela delle acque*" all'interno della Tavola n. 6 "*Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in cis, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione*".

Nel caso specifico si sottolinea che il progetto in esame non prevede la realizzazione di edifici ad uso residenziale o produttivo, che devono sottostare a specifiche indicazioni dell'Allegato 4. Si evidenzia inoltre che il tracciato di progetto ricade all'interno di una zona definita "Poco Vulnerabile".

All'interno della Tavola 15 dell'Allegato 4 sono individuati i settori di ricarica della falda di tipo A, B, C, D all'interno dei quali vanno rispettate le specifiche disposizioni. Il tracciato di progetto non ricade all'interno di nessun settore di ricarica. La zona di progetto non ricade inoltre nelle aree di protezione delle acque sotterranee, né in aree in cui è segnalata la presenza di fontanili.

L'art. 23 delle NTA dell'Allegato 4 norma le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, per quanto attiene agli agglomerati urbani. Ai sensi del comma 3, per tutto quanto non normato dallo stesso articolo, *si rinvia alle disposizioni della direttiva approvata con atto di G.R. n. 286/2005, alle norme di attuazione del PTA regionale, in particolare all'art. 28, e alle linee guida del Piano di Indirizzo*.

## 2.2 PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI BUSSETO

Il Piano Strutturale del Comune di Busseto è stato approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 30/09/2004 ed è entrato in vigore il 27/10/2004 (data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna).

Il PSC, ai sensi della normativa regionale, risulta essere lo strumento urbanistico deputato all'individuazione del sistema delle infrastrutture.

Lo strumento urbanistico, all'interno della Tavola PSC\_Tav\_1.1, individua il tracciato di progetto come *Viabilità di progetto*.

Come si evince dalla Figura 2.5, dove è riportata la sovrapposizione dell'opera in progetto e la cartografica dello strumento urbanistico, il tracciato non è sempre conforme alle previsioni urbanistiche e per questo il progetto è stato subordinato alla procedura di VIA.

Il tracciato di progetto oltre alla zona classificata come "Aree per la viabilità di progetto" interessa anche gli "ambiti rurali periurbani con funzione ecologica" nella porzione orientale, di cui all'art. 45 delle NTA del PSC, e marginalmente gli "ambiti di trasformazione con prevalente funzione produttiva, di cui all'art. 36 delle NTA del PSC.

Si evidenzia che il POC recentemente approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 09/06/2015 ha rettificato nelle dotazioni territoriali l'ambito di pertinenza delle "aree per la viabilità di progetto", entro le quali il progetto del Tronco Stradale di collegamento tra la S.P. 588 "Dei Due Ponti" e la S.P. n. 94 "Busseto – Polesine" rientra perfettamente.

### 2.2.1 **Articolo 19 - Zone ed elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientali: dossi.**

Il PSC recepisce i contenuti dell'art 15 del PTCP in materia di "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi e calanchi meritevoli di tutela" e individua a scala di maggior dettaglio gli ambiti caratterizzati da dossi di pianura.

Al fine di tutelare le caratteristiche paesaggistiche di tali elementi strutturanti il territorio, oltre alle disposizioni relative agli ambiti territoriali in cui ricadono, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) sono vietate le attività estrattive e la realizzazione di discarica;
- b) per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- c) per i nuovi edifici, nel rispetto delle disposizioni dei relativi ambiti territoriali, dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche edilizie ed urbanistiche:
  - altezza massima: 1 piano fuori terra;
  - localizzazione adiacente ad impianti già esistenti;

- rispetto delle specifiche disposizioni definite nel RUE l'edilizia in ambito rurale.

Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono vietate le attività che possano alterare negativamente le caratteristiche morfologiche ed ambientali in essere.

## **2.2.2 Articolo 22 - Zone di tutela della struttura centuriata Elementi della centuriazione**

Il PSC recepisce i contenuti dell'art. 16 del PTCP in materia di "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, zone di tutela della struttura centuriata" e con apposito simbolo grafico individua alcuni elementi testimoniali appartenenti agli ambiti della centuriazione storica, diffusi nel territorio comunale e riconoscibili negli ambiti rurali. Tali elementi sono costituiti da:

- a) le strade;
- b) strade poderali e interpoderali;
- c) i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione;
- d) i tabernacoli agli incroci degli assi;
- e) le case coloniche;
- f) le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione,
- g) altri elementi riconducibili attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.

Il PSC rinvia ad uno studio di dettaglio finalizzato a:

- a) precisa individuazione ed elencazione degli elementi della centuriazione;
- b) precisa individuazione degli ambiti territoriali di tutela e redazione di apposita normativa attuativa per la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi stessi che costituirà specifica integrazione alle presenti disposizioni. Fino alla redazione dello studio di dettaglio di cui al comma precedente valgono le seguenti disposizioni e prescrizioni:
  - a) è vietato alterare e modificare anche parzialmente le caratteristiche fisiche, tipologiche e costruttive degli elementi di cui al primo comma;
  - b) qualsiasi intervento sulla maglia viaria poderale e interpoderale deve essere finalizzato esclusivamente alla manutenzione della maglia stessa, senza alterarne le dimensioni e i tracciati
  - c) qualsiasi intervento finalizzato alla manutenzione, all'ampliamento e al rifacimento delle opere infrastrutturali connesse agli usi agricoli deve rispettare gli elementi lineari e puntuali della centuriazione;
  - d) è vietato intizzare, tombinare e modificare con nuove canalizzazioni i corsi d'acqua naturali e artificiali esistenti;

e) gli interventi di edificazione ammessa devono integrarsi con le caratteristiche ambientali e con l'organizzazione spaziale e territoriali dell'ambito; le nuove edificazioni, dove possibile devono essere accorpate agli impianti già esistenti;

Al fine di attuare le disposizioni di cui al comma precedente, all'interno del perimetro delle Zone di tutela della struttura centuriata di cui alla tavola n° 2 del PSC tutti gli interventi relativi al patrimonio edilizio e alle opere infrastrutturali devono essere corredati di un apposito rilievo dello stato di fatto a scala adeguata riportante tutti gli elementi strutturanti il territorio. In particolare il rilievo dello stato di fatto riporta:

- a) i manufatti esistenti (edifici, strade, canali, opere di regimazioni) con specifica descrizione dei materiali e dello stato di conservazione;
- b) gli elementi naturali e la vegetazione, la presenza di filari, siepi, fasce erbate.

All'interno delle Zone di tutela della struttura centuriata riportate in tavola n° 2 del PSC, fino alla redazione dello studio di dettaglio di cui al comma 2, sono consentiti:

- a) gli interventi sugli edifici esistenti e la nuova edificazione secondo quanto indicato nella specifica normativa di ambito del PSC;
- b) la realizzazione delle opere pubbliche già previste alla data di adozione del presente PSC;
- c) l'attività agricola e di allevamento;
- d) la realizzazione di abitazioni, strutture e manufatti direttamente connessi con le attività di cui al comma precedente;
- e) la realizzazione di strade poderali e interpoderali, di opere difesa del suolo e di difesa idraulica e gli interventi di manutenzione sulle opere stesse;
- f) la realizzazione di impianti tecnologici al servizio delle attività di cui alla lettera c) del presente comma.

Tutti gli interventi di cui al comma precedente, non devono comunque alterare in alcun modo gli elementi della centuriazione, l'assetto idrogeologico, paesaggistico e naturalistico dell'ambito.

### **2.2.3 Articolo 46 - Ambiti rurali periurbani con funzione ecologica.**

Il PSC individua all'interno di questi ambiti aree agricole poste a stretto contatto con il tessuto urbano e urbanizzabile e di cui ne costituisce il margine. Tali ambiti sono chiamati a svolgere per il tessuto edificato esistente e futuro:

- a) funzioni ecologiche di compensazione;
- b) funzione paesaggistica di connotazione del rapporto tra spazi aperti e spazi edificati di frangia;
- c) funzioni di valenza conservativa degli ambiti agricoli.

Per tali ambiti obiettivo del PSC è quello del mantenimento degli usi agricoli, con l'esclusione di nuove attività zootecniche, che siano in grado di garantire:

- a) la conservazione degli spazi aperti;
- b) la valorizzazione e la qualificazione del paesaggio attraverso l'organizzazione di adeguate colture e destinazioni;
- c) la riorganizzazione delle aree di frangia.

Al fine di impedire il processo di abbandono delle aree agricole periurbane, il PSC favorisce inoltre:

- a) il mantenimento dell'attuale grado di compattazione delle aree periurbane;
- b) l'insediamento di colture specializzate compatibili con il tessuto urbano adiacente;
- c) l'insediamento di attività di interesse pubblico e generale, quali strutture ricreative, per il tempo libero, servizi ambientali e dotazioni ecologiche, purché permettano il mantenimento dell'uso agricolo del suolo.

Al fine della compensazione ecologica delle trasformazioni del territorio e per attuare le misure compensative previste dal PSC e dalla VALSAT, in queste aree devono essere realizzate:

- a) opere di mitigazione dei tracciati viabili;
- b) opere di ricostruzione della struttura del paesaggio;
- c) opere di protezione a tutela delle risorse umane ed ambientali.

Tali opere di compensazione sono da prevedere specificatamente per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di opere pubbliche connesse al sistema della mobilità;
- b) realizzazione di opere pubbliche anche di interesse sovracomunale connesse alla trasformazione di ambiti territoriali anche secondo modalità diverse da quanto esplicitamente previsto dalle presenti norme;
- c) realizzazione di interventi insediativi di particolare rilevanza di carattere comunale e intercomunale.

È cura dell'Amministrazione Comunale valutare gli specifici interventi e le opere di compensazione necessarie alla mitigazione degli impatti da essi derivanti.

Fatto salvo le disposizioni contenute nel precedente comma, sono sempre consentiti interventi di piantumazione, ricostruzione degli elementi vegetazionali caratteristici quali siepi, filari, arbusteti; viceversa è vietato qualsiasi intervento che riduca il patrimonio arboreo.

## **2.2.4 Articolo 49 - Aree per la viabilità**

*La rappresentazione grafica delle zone destinate alla mobilità, riportata nelle tavole di PSC, non definisce il solo sedime stradale ma indica il massimo ingombro dell'infrastruttura comprensivo delle opere complementari quali i marciapiedi, le banchine, le schermature vegetali, le piste ciclopedonali, l'arredo urbano, le aree di sosta veicolare, ecc..*

*L'individuazione dell'esatta area oggetto dell'intervento, nonché la definizione puntuale delle intersezioni, è specificata in sede di redazione del progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo.*

*Le aree appartenenti alle presenti zone che non venissero interessate dal progetto esecutivo, né per sedi stradali né per alcuna delle altre destinazioni indicate di seguito, non sono necessariamente acquisite e possono avere ogni altro uso, pubblico o privato, esclusa l'edificazione ed ogni intervento che contrasti con l'infrastruttura stradale.*

*Nelle aree destinate alla viabilità esistente o in previsione, sulla base di appositi progetti esecutivi, potranno essere realizzati:*

- a) ampliamenti delle strade esistenti;*
- b) nuove infrastrutture viarie;*
- c) sedi protette; piste ciclabili e piste ciclopedonali;*
- d) impianto di verde di arredo stradale;*
- e) alberature stradali;*
- f) infrastrutture tecnologiche;*
- g) aree a parcheggio;*
- h) aree per impianti e attrezzature per la distribuzione del carburante;*
- i) infrastrutture e attrezzature per il trasporto pubblico.*

*I nuovi accessi dalle proprietà verso le strade comunali o sovracomunali devono essere autorizzati dall'ente gestore della strada.*

*Per la viabilità ordinaria, riportata con apposito simbolo grafico nella tavola n° 1, il PSC individua la rete viarie esistente e quella in previsione di carattere locale. I progetti delle nuove strade e quelli di riqualificazione delle strade esistenti devono prevedere adeguate piantumazioni laterali in forma di filare e con alberi d'alto fusto.*

*Per viabilità speciale, riportata con apposito simbolo grafico nella tavola n° 1, il PSC individua il tracciato delle nuove strade che costituiranno le circonvallazioni dei centri abitati.*

*I progetti esecutivi relativi a queste strade devono raggiungere l'obiettivo generale di ridurre il traffico di transito che attualmente grava sul sistema viabilistico costituito dal tracciato intorno alle mura storiche. In particolare le nuove infrastrutture devono collegare, in modo fluido e razionale, i centri abitati posti a nord e a sud del territorio comunale prestando particolare attenzione al traffico pesante.*

*Per raggiungere gli obiettivi sopra riportati i progetti esecutivi devono rispettare i seguenti indirizzi:*

- a) calibro stradale massimo pari a 12,00 m, esclusi gli spazi destinati a piste ciclopedonali e schermature vegetali;*

- b) intersezioni e accessi veicolari possibilmente limitati ai soli punti indicati nella tavola n° 1; le intersezioni devono essere preferibilmente organizzate con rotatorie o soluzioni equivalenti;*
- c) divieto di realizzare accessi diretti alle proprietà private;*
- d) devono essere previste intersezioni regolamentate e protette in corrispondenza degli incroci con i percorsi ciclopedonali esistenti o previsti dal presente strumento o da altri strumenti di settore programmazione e pianificazione;*
- e) deve essere prevista una adeguata schermatura vegetale con particolare riguardo al territorio adiacente al Torrente Ongina e adiacente agli ambiti rurali periurbani con funzione ecologica;*
- f) si devono prevedere le opere di compensazione di cui all'art. 46;*
- g) le infrastrutture devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica emanate dall'Autorità di bacino del Fiume Po e tenendo conto delle indicazioni contenute nel quadro conoscitivo comunale al fine di concorrere alla messa in sicurezza del territorio rispetto ad eventuali fenomeni di esondazione e inondazione.*

### **2.3 PIANO OPERATIVO COMUNALE DEL COMUNE DI BUSSETO**

Con la Del. C.C. n. 12 del 09/06/2015, in recepimento alle richieste della Provincia di Parma, è stata approvato il POC del Comune di Busseto.

Nella Figura 2.6 è riportata la sovrapposizione dell'opera in progetto e la Tavola di POC T02a "Ambiti strategici".

Il POC si configura come strumento di raccordo ed attuazione delle previsioni di servizi, dotazioni territoriali e lavori pubblici inseriti nei bilanci del Piano Triennale della Spesa Pubblica. Rientrano in questa casistica tutti i progetti al sistema viabilistico, sia stradale che ciclopedonale, il sistema idraulico delle vasche di laminazione già in parte attuato ed il sistema del verde pubblico.

Il POC 2013 intende perseguire il miglioramento ed il potenziamento della città pubblica. Al fine di soddisfare questo requisito individua una serie di interventi a carattere infrastrutturale e di dotazioni territoriali che possano concorrere a completare sia quanto già realizzato dal POC precedente sia quanto esplicitato nel PSC vigente.

Nelle priorità è esplicitata la realizzazione del tronco stradale di collegamento tra la SP 588 e la SP 94.




Figura 2.5: Estratto PSC tav. C1.1 – scala 1:5.000

Comune di Busseto

1540\_SIA\_QRP\_01-00.doc

Tronco Stradale di collegamento tra la S.P. 588 "Dei Due Ponti" e la S.P. n. 94 "Busseto – Polesine"




Figura 2.6: Estratto POC T02a – scala 1:5.000

## 2.4 RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE

Nel rapporto ambientale del POC del comune di Busseto recentemente approvato con la Del. C.C. n. 12 del 09/06/2015, è contenuta una specifica scheda sulla realizzazione del 3° tronco Tangenziale di collegamento tra la S.P. 588 e la SP 94.

Il rapporto ambientale prevede una serie di prescrizioni di seguito riportate.

### 1. Aria - Assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone e la tutela di vegetazione e manufatti

#### *Elementi di criticità*

La realizzazione dell'infrastruttura viaria comporterà necessariamente un aumento dei valori di emissioni in atmosfera.

#### *Misure per la sostenibilità degli interventi*

Al fine di garantire una appropriata tutela della frangia nord dell'abitato più vicino al nuovo tronco stradale si dovranno prevedere delle barriere filtro vegetate per l'abbattimento delle polveri.

### 2 - Rumore - Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita e la salute delle persone

#### *Elementi di criticità*

La realizzazione dell'infrastruttura viaria comporterà necessariamente un aumento dei valori di emissioni sonore. In particolar modo si ritiene critico il passaggio dell'infrastruttura in corrispondenza dei nuclei abitati di Cà Boreri e del Borghetto.

#### *Misure per la sostenibilità degli interventi*

Al fine di garantire una appropriata tutela della frangia nord dell'abitato più vicino al nuovo tronco stradale si dovranno prevedere delle barriere antirumore da posizionare in prossimità dei ricettori sensibili, quali i nuclei abitati di Cà Boreri e del Borghetto. Tali barriere potranno essere integrate all'interno delle barriere vegetate utilizzate per l'abbattimento delle polveri.

### 3 - Risorse idriche - Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita e la salute delle persone e degli ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro

#### *Elementi di criticità*

L'attuazione del tronco stradale interferirà con il sistema idraulico attuale e, non secondario, con i flussi di fauna.

#### *Misure per la sostenibilità degli interventi*

Al fine di preservare la continuità del sistema idrico si dovranno prevedere, in fase attuativa, tutte le misure volte a garantire gli attraversamenti idraulici con pendenze e sezioni di calibro non inferiori alle

attuali. Dovranno altresì essere previsti dei passaggi per la fauna integrati ai manufatti idraulici al fine di consentirne l'attraversamento in sicurezza. Per garantire, poi, che questi passaggi vengano effettivamente utilizzati dalla fauna dovranno essere corredati da apposita vegetazione posta all'imbocco degli scatolari o dei manufatti in armatura.

#### 4 - Suolo e sottosuolo - Assicurare condizioni ottimali per la sicurezza delle persone e degli ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro

##### *Elementi di criticità*

L'ambito in cui verrà realizzata l'infrastruttura stradale ricade interamente all'interno della fascia C del PAI in funzione della vicinanza del fosso Onginella. In aggiunta il nuovo asse stradale comporterà inevitabilmente consumo di nuovo suolo: va evitato che la nuova strada crei una chiusura dei suoli compresi tra se stessa e la frangia urbana nord del capoluogo con conseguente rischio di urbanizzazione progressiva e sprawl urbano.

##### *Misure per la sostenibilità degli interventi*

Nell'attuazione dell'intervento si dovrà tener conto della vicinanza del fosso Onginella e della relativa area di divagazione per piena catastrofica. Di conseguenza si dovrà porre attenzione a garantire che la quota del tracciato sia tale da non risultare sotto battente idrico. I passaggi idraulici e per la fauna dovranno anche assicurare la messa in sicurezza dell'infrastruttura dal punto di vista idraulico. Nella progettazione esecutiva dovranno essere predisposti adeguati punti di raccolta delle acque provenienti dall'infrastruttura che andranno poi smaltiti all'interno del sistema fognario oppure attraverso la predisposizione di sistemi vegetati di fitodepurazione.

#### 5 - Paesaggi - Ecosistemi - Qualità sociale e degli spazi - Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita delle persone e per la conservazione degli ecosistemi e del paesaggio nel futuro

##### *Elementi di criticità*

L'attuazione dell'infrastruttura viaria comporterà necessariamente una modifica nella percezione del paesaggio locale, soprattutto per quanto riguarda gli appezzamenti che verranno interclusi dalla nuova arteria viabilistica. Come evidenziato anche per il parametro legato all'ambiente idrico si sottolinea come la strada di progetto potrebbe influire sugli spostamenti della fauna.

##### *Misure per la sostenibilità degli interventi*

Al fine di contenere gli impatti generati dalla nuova arteria viabilistica si dovranno implementare tutte le tecniche volte al contenimento dell'impatto visivo generato dalla stessa ed, al contempo, evitare che un eccessivo mascheramento ne pregiudichi definitivamente la vista del paesaggio agricolo posto a nord della stessa strada.

8 - Mobilità - Promuovere stili di vita e modelli di spostamento a minore impatto ambientale e che tendano in futuro alla sostenibilità

*Elementi di criticità*

Senza dubbio l'intervento viabilistico darà completamento al progetto che vede come obiettivo primario lo spostamento verso l'esterno dell'abitato dei flussi in attraversamento del capoluogo. Come possibile criticità è da ritenere che la comodità nel viaggiare derivata dal completamento del 3° tronco possa attirare nuovi mezzi che attualmente bypassano Busseto in altro modo.

*Misure per la sostenibilità degli interventi*

Per quanto riguarda le misure di mitigazione degli impatti si rimanda a quanto già evidenziato per tutti gli altri parametri.

9 - Modelli insediativi, struttura urbana economica e sociale - Verso città e territori sostenibili

*Elementi di criticità*

Come già evidenziato per il parametro suolo si ritiene che la nuova infrastruttura potrebbe portare progressivamente alla saturazione degli spazi di frangia interclusi dalla stessa. Questa ipotetica saldatura andrebbe ad influire negativamente sul disegno urbano attuale di Busseto.

*Misure per la sostenibilità degli interventi*

Non sono previste particolari misure mitigative e/o compensative per questo parametro.

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obiettivi di Piano e alle componenti ambientali:

- messa a dimora di siepi filtro per l'abbattimento delle polveri e del rumore;
- necessità di garantire attraversamenti idraulici con pendenze e sezioni di calibro non inferiori alle attuali;
- previsione di passaggi per la fauna corredati da apposita vegetazione posta all'imbocco degli scatolari o dei manufatti in armatura;
- necessità di assicurare che la quota del tracciato non risulti sotto battente idrico;
- predisposizione di adeguati punti di raccolta delle acque provenienti dall'infrastruttura che saranno poi smaltiti all'interno del sistema fognario oppure attraverso la predisposizione di sistemi vegetati di fitodepurazione;

- implementazione delle tecniche volte al contenimento dell'impatto visivo generato dalla tangenziale e, al contempo, evitare che un eccessivo mascheramento pregiudichi la vista del paesaggio agricolo posto a nord della strada stessa

## 2.5 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, PAI, del bacino del fiume Po è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c, della L. 183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001) quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po.

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po disciplina:

- con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);
- con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po, sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati – l'estensione della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n. 102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua;
- con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi. Le finalità richiamate sono perseguiti mediante:

- l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale;
- la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
- la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;

## Tronco Stradale di collegamento tra la S.P. 588 "Dei Due Ponti" e la S.P. n. 94 "Busseto – Polesine"

- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali, paesaggistici ed ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegiano la conservazione e il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
- la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
- la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da conseguire;
- il monitoraggio dei caratteri di naturalità e dello stato dei dissesti;
- l'individuazione di progetti di gestione agro-ambientale e forestale;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti.

Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio.

I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione.

I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio.

L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57.

Il PAI costituisce inoltre riferimento per la progettazione e la gestione delle reti ecologiche.

Nel Piano, con apposito segno grafico (nelle tavole di cui all'art. 26), sono individuate le fasce fluviali classificate come segue:

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A);

- Fascia di esondazione (Fascia B);
- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C).

Il PTCP, recentemente adottato dalla Provincia di Parma, utilizzando il "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" definite dal PAI, individua le fasce di tutela per i principali corsi d'acqua appenninici, sottponendo le aree interessate alla stessa tutela del PAI.

Nel caso specifico il tracciato di progetto ricade all'interno delle Fascia C "Area di inondazione per piena catastrofica" (si veda la Fig. 2.1). Di seguito si riporta l'articolo che norma tali aree (art. 31). Si evidenzia inoltre che il tracciato di progetto prevede l'attraversamento del Canale di Busseto; l'art. 19 delle NTA del PAI, di cui si riporta un estratto, norma la realizzazione delle opere di attraversamento dei corsi d'acqua.

#### **Art. 31 – Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)**

1. *Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.*
2. *I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.*
3. *In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.*
4. *Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.*
5. *Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art.*
- 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti

*Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 .*

#### **Art.19 Opere di attraversamento**

1. *Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e nel presente Piano, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.*
2. *Gli Enti proprietari delle opere viarie di attraversamento del reticolo idrografico predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica di compatibilità idraulica delle stesse sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. La verifica della compatibilità idraulica è inviata all'Autorità di bacino. Gli Enti medesimi, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali correttivi e di adeguamento necessari.*
3. *L'Autorità di bacino, anche su proposta degli Enti proprietari e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati o per la protezione di opere e di ambiti territoriali di notevole valore culturale ed ambientale.*

alla luce dei precedenti articoli è possibile concludere che l'attraversamento del Canale di Busseto è ammesso dal PAI, e quindi dal PTCP, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi non devono modificare l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio;
- le eventuali occupazioni temporanee, connesse alla realizzazione dell'opera, non devono ridurre la capacità di portata dell'alveo; le opere devono essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- deve essere assicurato il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, e l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti;
- le nuove opere non devono costituire significativo ostacolo al deflusso e non devono comportare una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- le nuove opere non concorrono ad incrementare il carico insediativo;
- le opere non devono tendere a orientare la corrente verso il rilevato, né generare scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;

- le opere siano riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce;
- le nuove opere di attraversamento siano progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica, di cui all'apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

## 2.6 PIANO REGIONALE TUTELA ACQUE

Il Piano Regionale Tutela Acque (PTA) della Regione Emilia Romagna, adottato con deliberazione C.R. n. 633 del 22/12/2004, costituisce lo strumento mediante il quale la Regione, in adeguamento ai principi generali espressi dalla L. 36/94, persegue la tutela e il risanamento delle acque superficiali e sotterranee secondo la disciplina generale definita dal D.Lgs 152/99, come modificato dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il PTA della regione Emilia Romagna costituisce lo strumento di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee e recepite nella norma italiana, utilizzando un criterio integrato che prende in considerazione, oltre agli aspetti più tipicamente di carattere qualitativo, anche gli aspetti quantitativi (minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica delle concessioni, diversione degli scarichi, etc.).

A tal fine, il Piano individua, fra l'altro, zone di protezione corrispondenti ad aree da assoggettare a specifiche modalità di gestione finalizzate alla tutela delle risorse idriche sotterranee e superficiali, individuandole anche cartograficamente.

Al fine di raggiungere gli obiettivi qualitativi previsti dal decreto 152/99 per i corsi d'acqua significativi e di interesse sono state individuate una serie di misure "regionali", finalizzate al miglioramento delle acque dei corpi idrici, da applicare agli orizzonti temporali del 2008 e 2016 sulle modellazioni effettuate, rappresentative dello stato attuale.

Nel Titolo III "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica", relativamente alla disciplina degli scarichi, l'art. 28 norma il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali esterni ai sensi dell'art. 39 del Dlgs 152/99. Per comodità di consultazione di seguito viene riportato uno stralcio dell'art. 28.

1. *Le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili (strade, piazzali, aree esterne di pertinenza d'insediamenti industriali e commerciali, coperture piane utilizzate) trasportano carichi inquinanti che possono comportare rischi idraulici e ambientali rilevanti, in particolare per i corpi idrici superficiali nei quali hanno recapito. Si definiscono acque di prima pioggia le acque corrispondenti ai primi 2,5 - 5 mm d'acqua uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante, corrispondente a 25 - 50 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie contribuente. Le acque di prima pioggia, che raccolgono la maggior quota di carico inquinante, accumulate nelle vasche d'accumulo, sono inviate gradualmente agli impianti di trattamento.*

2. *La Giunta regionale emana entro tre mesi dalla data d'adozione del PTA una Direttiva che, ferme restando le disposizioni relative agli invasi di laminazione per la raccolta d'acque meteoriche per la minimizzazione del rischio idraulico emanate dalle Autorità di bacino (o, in assenza, dalle Province di competenza), definisce le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque di prima pioggia (in presenza di sistemi di drenaggio unitari e in presenza di sistemi di drenaggio separati), nonché le disposizioni relative alle acque di prima pioggia e di lavaggio d'aree esterne d'impianti o comprensori*

*produttivi che per le attività svolte creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.*

*3. Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano direttamente o in prossimità dei corpi idrici superficiali significativi (di cui al precedente Tit. II, Cap. 1) vanno predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che, al 2008, consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50%.*

*Per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 Abitanti Equivalenti (AE), che scaricano direttamente o in prossimità dei corpi idrici superficiali significativi, i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante.*

*Per gli agglomerati con le soglie di popolazione sopra indicate, ricadenti nella fascia compresa nei 10 km dalla costa, le percentuali precedenti vanno aumentate del 20%, ai fini della salvaguardia della qualità delle acque marino-costiere per la balneazione.*

*4. I sistemi di gestione delle acque di prima pioggia avranno come riferimento la realizzazione d'interventi per il loro contenimento (vasche di prima pioggia) ovvero l'adozione d'altri accorgimenti finalizzati all'utilizzazione spinta della capacità d'invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l'utilizzo d'invasi aggiuntivi idonei allo scopo. Tali interventi possono essere affiancati a modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto.*

*5. Per l'attuazione delle misure del precedente comma 3 le Province provvedono all'individuazione degli scolmatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore, e alla definizione di dispositivi efficaci idonei, in concreto, a garantire la funzionalità degli scaricatori in coerenza con le esigenze di tutela dei corpi idrici ricettori.*

*6. La Regione incentiva l'attuazione delle misure per la gestione delle acque di prima pioggia attraverso l'attivazione di progetti pilota e il sostegno per la concreta realizzazione delle opere necessarie.*

Le aree di protezione delle acque sotterranee sono distinte in: zone del territorio pedecollina-pianura, collinare-montano. Per il territorio oggetto di studio (pedecollinare – pianura), le zone di protezione delle acque sotterranee sono articolate in settori di ricarica delle falde di tipo A (aree caratterizzate da ricarica diretta della falda), di tipo B (aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda), di tipo C (bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B), di tipo D (fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea), emergenze naturali di falda (fontanili), zone di riserva (presenza di risorse non ancora destinate al consumo umano e potenzialmente sfruttabili).

La zona di progetto non ricade nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

### 3 VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA INDIVIDUATI NELL'AREA

*I principali strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE, nota come "Direttiva Uccelli", e la Direttiva 92/43/CEE, nota come "Direttiva Habitat". Queste direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati).*

*Le due direttive prevedono inoltre la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), se identificate in base alle specie e agli habitat della "Direttiva Habitat". L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea di zone speciali di conservazione denominata Natura 2000, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.*

*Il DPR 08/09/1997 n° 357, recante attuazione della summenzionata direttiva 92/43/CEE, stabilisce che le Regioni devono individuare l'elenco delle aree in possesso dei requisiti previsti dalle direttive comunitarie e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente, che successivamente formula la proposta ufficiale di riconoscimento del sito alla Commissione europea.*

*Con riferimento al summenzionato DPR, la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con la deliberazione 15 luglio 2002 n° 1242 ha approvato l'elenco aggiornato e le nuove perimetrazioni delle aree regionali designate o da designare come pSIC (proposte di Siti di Importanza Comunitaria).*

Nel caso di specifico interesse non è stata riscontrata alcuna interazione dell'opera in progetto con elementi appartenenti all'elenco di cui sopra. Non è quindi evidenziabile alcuna situazione di difformità alle prescrizioni e/o agli indirizzi contenuti nella legislazione comunitaria e nazionale vigente e non è richiesta l'attivazione di una procedura di Valutazione d'incidenza.

#### 4 VINCOLI DI TUTELA SUI BENI STORICO-CULTURALI E PAESAGGISTICI

L'opera di progetto prevede l'attraversamento del canale di Busseto, individuato dal PTCP quale "corso d'acqua meritevole di tutela", inoltre il PSC di Busseto individua la fasce di tutela del canale ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Secondo quanto riportato dall'art. 146 del D.Lgs suddetto, i progetti delle opere che si intendono eseguire, e che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, dovranno essere sottoposti alla Regione o all'ente al quale la Regione ha affidato la relativa competenza, corredate della documentazione prevista (Relazione Paesaggistica), al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. Come riportato nel comma 4 la domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

I contenuti della relazione paesaggistica sono definiti dal D.P.C.M del 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell' articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n.42."

Secondo quanto riportato dal suddetto decreto, la relazione paesaggistica dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;
- Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:
- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, "l'autorizzazione paesaggistica rilasciata al termine delle predette valutazioni, e corredata dalla documentazione in base alla quale il Comune l'ha emanata, deve essere inviata alla Soprintendenza di settore competente in materia, per l'esercizio del potere di esame di cui all'art. 151, comma 4, del Testo unico n. 490/99".

**Tronco Stradale di collegamento tra la S.P. 588 “Dei Due Ponti” e la S.P. n. 94 “Busseto – Polesine”**

In base alle considerazioni svolte l'intervento proposto, interessando il Canale Naviglio Navigabile, deve necessariamente ottenere l'Autorizzazione paesaggistica; il Progetto sarà quindi corredato da una Relazione Paesaggistica redatta nel rispetto delle indicazioni summenzionate.

**5 VALUTAZIONE SINTETICA DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON I VINCOLI,  
GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E CON ALTRI PIANI E/O  
PROGETTI CHE INTERESSANO L'AREA DI INTERVENTO**

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
PTCP	<i>Art. 13 bis – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua</i>	Il tracciato stradale oggetto di valutazione interseca il Canale di Busseto	Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 bis, l'opera di progetto risulta coerente con le indicazioni del presente articolo in quanto è prevista nel PSC vigente approvato. Per quanto riguarda la compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere, è stata predisposta apposita Relazione paesaggistica per l'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica, che individua le modalità di intervento per un corretto inserimento dell'attraversamento stradale del canale tutelato.
	<i>Art. 16 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico: aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, zone di tutela della struttura centuriata, elementi della centuriazione</i>	Il tracciato interessa con la rotatoria d'innesto con la S.P. 94 le zone di tutela della struttura centuriata	Ai sensi del comma 8 lettera c) l'opera di progetto risulta coerente con le indicazioni delle norme in quanto prevista dal PSC approvato. Il progetto deve mantenere inalterati le caratteristiche essenziali della struttura centuriata.
	<i>Art. 15 Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi e calanchi meritevoli di tutela</i>	Il tracciato si trova interamente ubicato all'interno di un'area indicata come dosso	Ai sensi del comma 2 lettera l'opera di progetto risulta coerente con le indicazioni delle norme. L'unica prescrizione è la tutela dell'assetto morfologico del dosso che potrà essere ampiamente rispettato attraverso la realizzazione di una struttura a raso.

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
PTCP	<i>Art. 28 – Unità di Paesaggio.</i>	L'area di interesse ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 3 "Bassa Pianura dei Castelli"	L'intervento non evidenzia elementi di incongruità con le disposizioni del presente articolo, a meno di salvaguardare gli habitat vegetazionali residuali nelle zone interessate dal progetto. Inoltre, dovrà essere posta particolare attenzione al mantenimento della trama interpoderale e dell'andamento dei canali, rogge, filari e strade poderali ed interpoderali.
	<i>Art.30 – Armatura e gerarchia urbana</i>	L'opera di progetto si trova a nord dell'abitato di Busseto, individuato come <i>Centro Integrativo</i> .	Ai sensi del presente articolo non sono previsti vincoli specifici.
	<i>Art. 31 – Sistemi insediativi e condizioni fisico-funzionali degli insediamenti</i>	La Tavola C12 individua i tre principali sistemi insediativi, tra cui il Sistema Cispadano.	Ai sensi del presente articolo non sono previsti vincoli specifici.
	<i>Art. 34 – Infrastrutture per la mobilità</i>	Nelle Tavole C.10 e C.11 sono riportati i nodi e gli elementi costituenti la rete infrastrutturale della mobilità provinciale, sia esistente che di progetto.  Il tracciato di progetto è indicato quale viabilità primaria di interesse comunale	Le indicazioni contenute nel presente articolo sono vincolanti per quanto riguarda il rango funzionale dell'infrastruttura mentre hanno valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento ed andamento planimetrico dei tracciati.  L'intervento di progetto è coerente con quanto previsto dall'Art. 34 in quanto il tracciato rispetta il corridoio infrastrutturale individuato nella Tavola C.11.
	<i>Art. 42 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola</i>	Il tracciato interessa interamente tali ambiti.	L'intervento non evidenzia elementi di incongruità con le disposizioni del presente articolo; nelle aree normate dall'art. 42 l'opera in progetto non genera modificazioni dell'assetto aziendale ed agrario

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
PSC Busseto	<i>PSC Art. 17 – Fasce di pertinenza fluviale</i>	Il tracciato interseca un corso d'acqua meritevole di tutela di rango comunale denominato Canale di Busseto	Le zone tutelate dal presente articolo hanno l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale  L'opera di progetto dovrà rispettare le disposizione di cui agli articoli 12, 12bis e 13 del PTCP, e dovrà essere sottoposta ad autorizzazione paesaggistica.
	<i>PSC Art. 19 – Zone ed elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientali: dosso</i>	Il tracciato ricade interamente nella zona denominata dosso.	Ai sensi dell'articolo in oggetto non sono previsti vincoli specifici a carico della tipologia di progetto in esame.  L'unica prescrizione è la tutela dell'assetto morfologico del dosso che potrà essere ampiamente rispettato attraverso la realizzazione di una struttura a raso.
	<i>PSC Art. 22 – Zone di tutela della struttura centuriata Elementi della centuriazione</i>	Il tracciato interessa con la rotatoria d'innesto con la S.P. 94 le zone di tutela della struttura centuriata.	Ai sensi dell'articolo in oggetto non sono previsti vincoli specifici a carico della tipologia di progetto in esame.  L'opera in quanto tale non deve alterare in alcun modo gli elementi della centuriazione, l'assetto idrogeologico, paesaggistico e naturalistico dell'ambito
	<i>PSC Art. 49 Viabilità di progetto</i>	Il PSC individua il tracciato di progetto come <i>Viabilità di progetto</i> .	Il tracciato di progetto non è conforme a quello inserito nelle previsioni urbanistiche; per tale motivo sarà necessaria un'opportuna variante allo strumento urbanistico in adeguamento al nuovo percorso.
	<i>PSC Art. 46 - Ambiti rurali periurbani con funzione ecologica</i>	Il tracciato interseca alcune aree normate dal presente articolo	Ai sensi dell'articolo in oggetto non sono previsti vincoli specifici a carico della tipologia di progetto in esame.

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
POC- Valsat Busseto	Aria Assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone e la tutela di vegetazione e manufatti	Al fine di garantire un'appropriata tutela della frangia nord dell'abitato più vicino al nuovo tronco stradale si dovranno prevedere delle barriere filtro vegetate per l'abbattimento delle polveri	Il problema delle polveri potrebbe presentarsi in fase di cantiere, ma è mitigabile mediante l'umidificazione delle zone di transito e la sospensione dei lavori durante le giornate ventose. La diffusione del PM10 non è strategica per i ridotti volumi di traffico e per questo l'esproprio di terreni per la messa in opera di vegetazione filtro risulta non una mitigazione non necessaria. È invece positivo l'effetto sul centro abitato di Busseto il trasferimento del traffico della S.P. 94 sul nuovo tratto stradale.
	Rumore Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita e la salute delle persone	Al fine di garantire una appropriata tutela della frangia nord dell'abitato più vicino al nuovo tronco stradale si dovranno prevedere delle barriere antirumore da posizionare in prossimità dei ricettori sensibili, quali i nuclei abitati di Cà Boreri e del Borghetto. Tali barriere potranno essere integrate all'interno delle barriere vegetate utilizzate per l'abbattimento delle polveri.	Le verifiche acustiche hanno confermato che il nuovo tratto stradale rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente in materia. Non sono quindi necessarie barriere antirumore È invece positivo l'effetto sul centro abitato di Busseto il trasferimento del traffico della S.P. 94 sul nuovo tratto stradale.
	Risorse idriche Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita e la salute delle persone e degli ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro	Al fine di preservare la continuità del sistema idrico si dovranno prevedere, in fase attuativa, tutte le misure volte a garantire gli attraversamenti idraulici con pendenze e sezioni di calibro non inferiori alle attuali. Dovranno altresì essere previsti dei passaggi per la fauna integrati ai manufatti idraulici al fine di consentirne l'attraversamento in sicurezza. Per garantire, poi, che questi passaggi vengano effettivamente utilizzati dalla fauna dovranno essere corredati da apposita vegetazione posta all'imbocco degli scatolari o dei manufatti in armatura.	Il progetto prevede la continuità idraulica dei fossi di scolo per tutto il suo tracciato con tubature di diametro adeguato. E' previsto inoltre un unico passaggio fauna presso l'unico corridoio ecologico costituito da un filare di farnie.

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
	<p>Suolo e sottosuolo Assicurare condizioni ottimali per la sicurezza delle persone e degli ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro</p>	<p>Nell'attuazione dell'intervento si dovrà tener conto della vicinanza del fosso Onginella e della relativa area di divagazione per piena catastrofica. Di conseguenza si dovrà porre attenzione a garantire che la quota del tracciato sia tale da non risultare sotto battente idrico. I passaggi idraulici e per la fauna dovranno anche assicurare la messa in sicurezza dell'infrastruttura dal punto di vista idraulico. Nella progettazione esecutiva dovranno essere predisposti adeguati punti di raccolta delle acque provenienti dall'infrastruttura che andranno poi smaltiti all'interno del sistema fognario oppure attraverso la predisposizione di sistemi vegetati di fitodepurazione.</p>	<p>Il tracciato di progetto prevede tutti i sistemi per il corretto smaltimento delle acque di piattaforma e per il passaggio della fauna dove necessario. Le acque di piattaforma trattandosi di un arteria con scarso flusso di traffico che interessa aree con bassa vulnerabilità all'inquinamento delle acque sotterranee, gli impatti sulla componente suolo e sottosuolo si configurano come non strategici. Non sono previste quindi misure di mitigazione specifiche ele acque di piattaforma sono smaltite nella rete idrica esistente senza trattamento.</p>
	<p>Paesaggi - Ecosistemi - Qualità sociale e degli spazi Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita delle persone e per la conservazione degli ecosistemi e del paesaggio nel futuro</p>	<p>Al fine di contenere gli impatti generati dalla nuova arteria viabilistica si dovranno implementare tutte le tecniche volte al contenimento dell'impatto visivo generato dalla stessa ed, al contempo, evitare che un eccessivo mascheramento ne pregiudichi definitivamente la vista del paesaggio agricolo posto a nord della stessa strada</p>	<p>Il tracciato in progetto sarà realizzato praticamente a raso, perciò l'impatto sulla componente paesaggio risulta non strategico. Non sono quindi previste misure di mitigazione specifiche.</p>

Norme, Piani e Strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore	Norme e/o articoli di riferimento	Commento	Valutazione sintetica di coerenza dell'opera in progetto
PAI	<i>Art. 31 Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)</i>	<p>L'area di intervento ricade interamente all'interno della Fascia C del F. Po.</p> <p>L'articolo persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.</p>	<p>Ai sensi del presente articolo non sono previsti vincoli specifici a carico del progetto in esame.</p>
	<i>Art. 19 Opere di attraversamento</i>	<p>L'infrastruttura stradale di progetto prevede l'attraversamento di un corso d'acqua non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (canale di Busseto).</p> <p>L'Art. 19 norma la realizzazione delle opere di attraversamento dei corsi d'acqua.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 19 comma 1 è consentita la realizzazione di opere di attraversamento stradale purché progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino.</p>
<b>Vincoli di tutela naturalistica individuati nell'area</b>	<i>Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli)</i> <i>Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).</i> <i>DPR n° 357 08/09/1997</i> <i>Del Regionale n° 1242 15/7/ 2002</i>	<p>L'opera di progetto non interagisce con siti SIC e/o ZPS tutelati dalla normativa.</p>	<p>Non si sono evidenziate diffidenze alle prescrizioni e/o agli indirizzi contenuti nella legislazione comunitaria e nazionale vigente. Non è necessario attivare una procedura di Valutazione d'incidenza.</p>
<b>Vincoli di tutela sui beni storico-culturali e paesaggistici</b>	<i>D.Lgs 42/2004</i>	<p>L'opera di progetto interferisce direttamente con il Canale di Busseto, elemento tutelato dal decreto in oggetto</p>	<p>La conformità dell'infrastruttura, ed in particolare del tratto che interessa la fasce di pertinenza del corso d'acqua tutelato, è sottoposto ad Autorizzazione paesaggistica; il Progetto preliminare è corredata della Relazione Paesaggistica necessaria per il rilascio della suddetta autorizzazione.</p>